

Tale complesso è così delimitato:

la perimetrazione parte dalla Punta Marguareis, segue verso est il confine comunale tra Briga Alta-Chiusa Pesio, quindi prosegue con la stessa direzione sul confine comunale tra Briga Alta-Roccaforte di Mondovì, fino a raggiungere Pian Comune, di qui prosegue sul confine comunale tra Roccaforte di Mondovì e Ormea, continua sul confine comunale tra Frabosa Sottana-Ormea fino alla cima Revelli, da questo punto segue il crinale fino al Monte Rotondo da dove, seguendo una linea immaginaria in direzione est-sud-est, raggiunge la cima delle Roccate; qui, con una linea immaginaria in direzione sud scende alle sorgenti del rio Re Bianco, seguendo il corso del rio in direzione sud fino ad incontrare il torrente Negrone, sulla linea di confine Regionale fra Piemonte e Liguria, segue quindi in direzione ovest e sud tutto il confine regionale fino al monte Saccarella punto di incontro con il confine di Stato, segue quindi la linea di tale confine in direzione nord e nord-ovest fino a raggiungere la punta Marguareis, punto di partenza, della perimetrazione.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5660)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno e Premia sito nei comuni di Baceno e Premia.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona degli Orridi di Baceno e Premia ha notevole interesse perché costituisce un unicum europeo di micro e macro fenomeni di erosione glaciale e fluviale, il letto del torrente Devero forma « l'Orrido di Baceno » e il fiume Toce « l'Orrido di Uriezzo »,

noto a tutta l'Italia per la sua profondità ed estensione, per la sua integrazione e unicità, (gli Orridi sono visitabili tramite sentieri attrezzati). E' allo studio a cura dell'I.S.A.I. (Istituto studi alpini internazionali) un tracciato di sentieri che percorra tutta la zona segnalata.

La Conca di Verampio costituisce la zona più antica delle Alpi di particolare interesse sotto l'aspetto geologico.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a Premia, punto all'estremo nord, e scende a sud-est lungo il sentiero che conduce a Crego sino a raggiungere la linea spartiacque, che si segue sino ad incontrare il confine comunale tra Premia e Baceno, a sud di Verampio; si risale lungo detto confine sino ad incontrare il torrente Devero, risalendo sino al ponte Silogno; si prosegue quindi lungo la strada comunale di Baceno-Premia toccando Poda e Rozzaro, congiungendosi al punto di partenza di Premia;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Baceno e Premia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio degli Orridi di Baceno e Premia, sito nei comuni di Baceno e Premia (provincia di Novara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

PER COPIA INFORMATIVA
IL SOPRINTENDENTE

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a Premia, punto all'estremo nord, e scende a sud-est lungo il sentiero che conduce a Crego sino a raggiungere la linea spartiacque, che si segue sino ad incontrare il confine comunale tra Premia e Baceno, a sud di Verampio; si risale lungo detto confine sino a incontrare il torrente Devero, risalendo sino al ponte Silogno; si prosegue quindi lungo la strada comunale Baceno-Premia toccando Fioda e Rozzaro, congiungendosi al punto di partenza di Premia.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Baceno e Premia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5661)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Valle Loana, ricadente nel comune di Malesco (provincia di Novara), riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica perché è una tipica vallata alpina, percorsa dal torrente omonimo, che resta, nonostante la strada asfaltata che congiunge Malesco con l'alpeggio Li Gabbi, un ambiente ridente, ricco di boschi di faggio ben tenuti, di pascoli « caricati » da maggio a settembre, di alpeggi ben organizzati ed inseriti in un paesaggio subline. La valle culmina in alto con la panoramica alpe

Scaredi (m. 1841), bocchetta d'accesso alla Val Grande, dominata dall'ardita vetta della Laurasca (m. 2183).

Sono presenti il gallo forcello, il fagiano, l'aquila, il falco e la pernice. Tra i mammiferi il camoscio, la volpe, la lepre bianca, oltre a mammiferi minori tra cui moltissimi scoiattoli. Sono particolarmente interessanti i resti della calce, esempio di archeologia « industriale » da tutelare.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la linea di perimetrazione ha origine a Malesco, strada comunale Malesco e si sviluppa verso est in senso orario sino ad incontrare il rio Secco, seguendone il letto in direzione sud e proseguendo poi lungo il rio della Lisa, che inizia nel monte La Cima (m. 1810), di qui si segue il sentiero che collega la Cima a Tesca del Monte (m. 1846), la Forcola, Cima Fornaletti sino al Lago del Marco proseguendo in direzione nord-ovest toccando Alpe Scaredi (m. 1841), Cimone di Straolgio, Pizzo Stagno.

Da questo punto si prosegue lungo la linea di confine tra Malesco e Santa Maria Maggiore sino ad incontrare il torrente Loana: se ne segue un breve tratto sino al Rio Croso, poi si scende sulla strada comunale che unisce Malesco alla località Cappella del Sasso di Broglio (m. 1101) sino a ritornare a nord in Malesco chiudendo in tal modo la perimetrazione;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;


Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Loana che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Valle Loana, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;



F. 15 BACENO E PREMIA